

# COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg. Data 19-08-20

-----  
Oggetto: RINVIO AL 2021 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 10:45, il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza attraverso l'applicazione CISCO WEBEX. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BERARDI EMANUELE	P	GIANCAMILLI ALBERTO	P
GRAZIANI ENZO	P	BUFACCHI LIVIO	P
BUFACCHI MATTEO	P	FOLI EUGENIA	A
ALOISI RENATO	P	MICALONI ANTONELLA	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	P	CENFI MARCO	P
CORRADETTI ALESSANDRO	A		

-----  
Presenti n. 9 Assenti n. 2  
-----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. BERARDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO;  
- Assiste il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO  
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta è Pubblica

Il Sindaco espone la proposta;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

*...*

*3 Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, 3. gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."*

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: *"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017."*

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

*"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario."*

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno - Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Arconet.

Visto il comunicato del MEF prot. n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: *"Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato;*

Vista inoltre la Faq. n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 15-quater del D. L. n. 34 del 29/06/2019 coordinato con la legge di conversione 28 Giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 232 del D. Lgs n. 267/2000, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2019;

I Comuni che rinviavano la contabilità economico patrimoniale, con riferimento all'anno 2019, allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con la modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali,

istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118/2011

Considerato che in base al comma 2, dell'art. 156, del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Borgo Velino rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

*"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."*

Considerato che il bilancio consolidato:

rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, anche per l'anno 2020, in quanto la partecipazione posseduta dal Comune di Borgo Velino non presenta una valenza informativa significativa;

Ricordato che ANCI stessa da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici "conoscitivi". Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre;

Ritenuto pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità Economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile exD. Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 49 e dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 7 e contrari n. 2 (minoranza Micaloni Antonella e Cenfi Marco) legalmente resi accertati e proclamati;

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.

Di dare atto che il Comune di Borgo Velino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2019 si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico economico patrimoniale ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per l'anno 2019 e di non predisporre il bilancio consolidato.

Di dare atto che con riferimento all'anno 2019, verrà allegato al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con la modalità semplificate ai sensi di quanto indicato dall'art. 15 quater del D. L. n. 34 del 29/06/2019 coordinato con la legge di conversione 28 Giugno 2019 n. 58.

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

Di dichiarare, altresì, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (minoranza Micaloni Antonella e Cenfi Marco) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lvo n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dall'Istruttore Direttivo responsabile del servizio De Santis Anna;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta reso dall'istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (minoranza Micaloni Antonella e Cenfi Marco) legalmente resi, accertati e proclamati;

#### **D E L I B E R A**

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (minoranza Micaloni Antonella e Cenfi Marco) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lvo n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000**

**IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO  
UFF.RAGIONERIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 12-08-20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DE SANTIS ANNA

=====

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Li, 12-08-20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DE SANTIS ANNA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BERARDI EMANUELE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-20.

Li, 02-09-20

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Di Giangiacomo Katia

---

---

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
LORENZINI DOTT. LUIGINO

---

---

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. n.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 il

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO